## LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'atto giudiziale notificato al Comune di Cattolica in persona del Sindaco pro-tempore tramite il servizio notificazione atti giudiziari in data 23 giugno 2003 con il quale la ditta Tor di Valle Costruzioni S.p.A. ricorre contro il Comune di Cattolica per la sospensione dell'esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 24 ottobre 2002 n. 1137 non notificata, con la quale è stato parzialmente rigettato l'appello proposto dalla Tor di Valle Costruzioni S.p.A. avverso la sentenza del TRibunale di Rimini del 15 aprile 1999, n. 157 ed è stata confermata la condanna della stessa Impresa alla restituzione a favore del Comune di Cattolica dell'iporto di Euro 54.699,74 (pari a Lire 105.913.461), oltre interessi;

Ritenuto in fatto e in diritto l'infondatezza dell'anzidetto ricorso come più ampiamente e specificatamente illustreranno nella opportuna sede i legali del Comune ai quali sarà conferito il mandato "ad litem":

Considerato pertanto che occorre autorizzare allo scopo il sig. Sindaco a resistere e stare nel relativo giudizio avanti alla Corte di Appello di Bologna affidando nel contempo ai legali di fiducia l'incarico di patrocinare gli interessi del Comune;

Udita la proposta del Sindaco di designare l'avv. Gaetano Rossi dello Studio Legale Rossi-Amadori di Rimini e l'avv. Lanfranco Tonini con studio in Bologna - Piazza San Domenico, 5;

A voti unanimi legalmente espressi;

## DELIBERA

- di autorizzare il Sindaco a resistere e stare in giudizio autorizzandolo altresì a conferire mandato a:
- avv. Gaetano Rossi con studio in Rimini corso D'Augusto, 100;
- avv. Lanfranco Tonini con studio in Bologna P.zza Santo Stefano, 5 al fine di costituirsi nell'interesse del Comune nel procedimento di cui all'istanza di sospensiva ex art. 373 C.p.C. avanti la Corte d'Appello di Bologna promossa dalla Tor di Valle Costruzioni S.p.A. meglio descritta in premessa;
- di autorizzare lo stesso ad eleggere il proprio domicilio in Bologna Piazza S. Domenico, 5 presso lo studio dell'avv.to Lanfranco Tonini;
- di costituire un fondo spese di Euro 1.264,00 a favore dell'avv.to Rossi e di Euro 316,00 a favore dell'avv.to Tonini, comprensivi di contributo C.P. 2% ed I.V.A. 20% e così Euro 1580,00 complessive, dando atto che la spesa graverà sul Cap. 270.2 "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti, consulenza e atti a difesa delle ragioni del Comune e per giudizi di rivendicazione ed affrancazione usi civici" del bilancio 2003 Impegno n. 1150-.

.....

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza ai sensi dell'art. 47 - 3 comma - legge 8.6.1990 n. 142;
A voti palesi unanimi,
DELIBERA
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
DEL28995 ASD-DEL - ATTO G.C. N. 81 DEL 25.6.2003 - PAG. N.